

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2018, n. 6

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale).
(GU n.45 del 24-11-2018)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 127 dell'11 maggio 2018)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:
(Omissis).

Art. 1

Modifiche al titolo della legge regionale n. 16 del 2008

1. Nel titolo della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) e di conseguenza nelle rubriche del titolo I e del capo II della legge regionale n. 16 del 2008 le parole «formazione e attuazione del diritto comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea».

Art. 2

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 16 del 2008

1. La rubrica dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del 2008 e' sostituita dalla seguente: «Finalita' e principi generali».

2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole «del diritto comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «delle politiche e del diritto dell'Unione europea».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del 2008 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Le attività disciplinate dalla presente legge sono regolate dai principi di sussidiarietà, leale collaborazione, partecipazione democratica e trasparenza.».

Art. 3

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 16 del 2008

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole: «Anche ai fini del miglioramento della qualità della legislazione» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 16 del 2008 dopo le parole «cooperazione interistituzionale» sono aggiunte le seguenti: «e si informano reciprocamente sui risultati di tali attività».

Art. 4

Inserimento dell'art. 3-bis della legge regionale n. 16 del 2008

1. Prima dell'art. 4, nel capo II del titolo I della legge regionale 16 del 2008, e' inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Qualita' della legislazione). - 1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea perseguendo gli obiettivi di qualita' della legislazione e i principi europei per "Legiferare meglio".

2. La Giunta e l'Assemblea legislativa, nel rispetto delle rispettive competenze, partecipano attivamente ai processi di formazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea al fine di rendere piu' efficace e tempestivo il successivo adeguamento dell'ordinamento regionale.

3. Con riferimento alla fase ascendente, la Giunta e l'Assemblea legislativa partecipano, ove possibile in maniera congiunta e nel rispetto delle rispettive competenze, alle consultazioni promosse dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione europea, con particolare attenzione a quelle che riguardano iniziative e proposte di atti legislativi dell'Unione europea segnalati nella sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa prevista dall'art. 5 e si informano reciprocamente sugli esiti.

4. La Regione partecipa alle iniziative attivate a livello nazionale ed europeo finalizzate a consolidare l'analisi dell'impatto delle iniziative e delle proposte di atti legislativi dell'Unione europea e a rafforzare l'analisi dell'impatto territoriale nelle valutazioni di impatto predisposte dalla Commissione europea.

5. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dagli articoli 6 e 7, a seguito della trasmissione della relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), la Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea puo' chiedere alla Giunta regionale elementi conoscitivi sul possibile impatto delle iniziative e delle proposte legislative dell'Unione europea, considerate di particolare rilevanza per il territorio regionale, sulle attivita' della Regione, degli enti locali, degli operatori economici e dei cittadini.

6. Con riferimento alla fase discendente, la Regione persegue gli obiettivi di qualita' della legislazione ricorrendo alla consultazione delle parti interessate, contribuendo alla riduzione degli oneri amministrativi ed evitando disposizioni supplementari non necessarie. La relazione della competente Commissione assembleare sul progetto di legge europea regionale fa riferimento al perseguimento di tali obiettivi.».

Art. 5

Inserimento dell'art. 3-ter della legge regionale n. 16 del 2008

1. Dopo l'art. 3-bis del capo II del titolo I della legge regionale n. 16 del 2008, e' inserito il seguente:

«Art. 3-ter (Partecipazione). - 1. La Regione Emilia-Romagna garantisce la partecipazione degli enti locali, dei portatori di interesse e dei cittadini del territorio emiliano-romagnolo alle proprie attivita' di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea.

2. Con riferimento alla fase ascendente, la Commissione assembleare competente in materia di rapporti con l'Unione europea, a seguito della presentazione del programma di lavoro da parte della Commissione europea, convoca in udienza conoscitiva i soggetti interessati. Le Commissioni assembleari tengono conto degli esiti dell'udienza conoscitiva nell'ambito dei lavori relativi alla

sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa.

3. La Giunta e l'Assemblea legislativa promuovono, anche mediante strumenti informatici, consultazioni sulle singole iniziative e proposte di atti legislativi dell'Unione europea, in particolare su quelle segnalate in esito ai lavori della sessione europea dell'Assemblea legislativa, e tengono conto dei risultati delle consultazioni nell'ambito delle attivita' di partecipazione alla fase ascendente di cui agli articoli 6 e 7.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Regione si avvale anche della Rete europea regionale, d'ora in poi Rete. Alla Rete possono partecipare gli enti locali e i portatori di interesse del territorio emiliano-romagnolo. La Rete e' convocata almeno due volte l'anno, prima dell'avvio dei lavori della sessione europea e dopo l'approvazione del relativo atto di indirizzo, per la programmazione delle attivita' di partecipazione e delle consultazioni di cui al comma 3. Negli atti deliberativi di cui all'art. 21-quinquies, comma 1, sono stabilite le modalita' per la costituzione e il funzionamento della Rete. La partecipazione alle attivita' della Rete non da' luogo ad alcun compenso o rimborso.

5. Le attivita' della Rete sono coordinate da una Cabina di regia, composta dal Presidente della Giunta e dal Presidente dell'Assemblea legislativa, o loro delegati, che si avvale del supporto tecnico delle strutture di cui all'art. 21-quinquies, comma 2, e promuove il coinvolgimento delle reti di informazione europea attive sul territorio regionale.

6. L'Assemblea legislativa garantisce la partecipazione ricorrendo agli strumenti previsti dal titolo V del regolamento interno e dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). L'Assemblea legislativa valorizza la partecipazione attiva alle attivita' previste dalla presente legge e, a tal fine, si impegna a promuovere l'attivazione di consultazioni, anche informatiche, sulle iniziative e proposte legislative dell'Unione europea di particolare interesse, stabilendo le modalita' negli atti deliberativi di cui all'art. 21-quinquies, comma 1.».

Art. 6

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 16 del 2008

1. L'art. 4 della legge regionale n. 16 del 2008 e' sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Rapporti Giunta - Assemblea legislativa). - 1. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea legislativa sulla partecipazione regionale alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:

a) alle posizioni assunte a livello europeo, nazionale e in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle iniziative e proposte di atti dell'Unione europea sui quali la Regione ha formulato osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e agli eventuali ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo;

b) al seguito dato alla richiesta della Regione di convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dall'art. 24, comma 4, della legge n. 234 del 2012;

c) al seguito dato alla richiesta della Regione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di apposizione della riserva di esame prevista dall'art. 24, comma 5, della legge n. 234 del 2012;

d) alle risultanze delle riunioni del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 234 del 2012, finalizzate alla definizione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea quando si trattano materie che interessano la Regione Emilia-Romagna;

e) all'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia-Romagna in ambito nazionale;

f) agli esiti della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 22 della legge n. 234 del 2012;

g) alle direttive europee che intervengono in materie di competenza regionale individuate in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 40, comma 5, della legge n. 234 del 2012;

h) ai provvedimenti regionali di recepimento delle direttive europee in materie di competenza regionale da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012;

i) agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via amministrativa di obblighi europei;

j) all'esecuzione di una decisione della Commissione europea o del Consiglio dell'Unione europea da parte della Giunta, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione;

k) alle eventuali procedure di infrazione aperte a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione;

l) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo europeo ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

2. La Giunta assicura l'informazione di cui al presente articolo principalmente in occasione della sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa prevista dall'art. 5. Al fine di consentire un'informazione tempestiva senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali, la Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa definiscono le modalità attuative del presente articolo ai sensi dell'art. 21-quinquies.».

Art. 7

Inserimento dell'art. 4-bis della legge regionale n. 16 del 2008

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 16 del 2008 e' inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Rapporto conoscitivo per la sessione europea dell'Assemblea legislativa). - 1. La Giunta presenta ogni anno, preferibilmente entro il mese di febbraio, il rapporto conoscitivo per la sessione europea dell'Assemblea legislativa sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea.

2. Il rapporto conoscitivo, approvato con deliberazione di Giunta, e' trasmesso all'Assemblea legislativa e contiene in sezioni distinte:

a) gli orientamenti e le priorit  politiche che la Giunta intende perseguire nell'anno in corso con riferimento alle strategie e alle politiche dell'Unione europea di interesse regionale, elaborati anche in base alle priorit  del programma di lavoro annuale della Commissione europea;

b) le iniziative, legislative e non, nonch  le Comunicazioni contenenti le strategie, segnalate nel programma di lavoro annuale della Commissione europea che rientrano in materie di competenza regionale e considerate di maggior interesse ai fini della successiva

partecipazione alla fase ascendente secondo le modalita' previste dagli articoli 6 e 7;

c) l'aggiornamento sullo stato di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, tenuto conto delle informazioni contenute nella relazione sullo stato di conformita' dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea predisposta ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012;

d) l'indicazione dei possibili strumenti di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi europei, con particolare riferimento alla presentazione del progetto di legge europea regionale, e tenuto conto degli eventuali indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nell'ambito della sessione europea annuale precedente;

e) l'elenco delle eventuali procedure di infrazione aperte a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione, dello stato della procedura in cui si trovano e delle misure gia' adottate e che si prevede di adottare per chiuderle;

f) le informazioni relative ai risultati della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale previste dall'art. 4, commi 1 e 2;

g) l'aggiornamento sullo stato di avanzamento dei programmi operativi regionali relativi ai fondi strutturali, che da' conto dell'attivita' di valutazione svolta, fornendo informazioni sull'attuazione e sui risultati ottenuti dagli interventi finanziati unitamente alle metodologie di analisi utilizzate.».

Art. 8

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 16 del 2008

1. L'art. 5 della legge regionale n. 16 del 2008 e' sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Sessione europea). - 1. Entro il mese di marzo di ogni anno, l'Assemblea legislativa si riunisce in sessione europea in occasione dell'esame congiunto del programma di lavoro annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformita' dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea presentata ai fini dell'art. 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012.

2. Per lo svolgimento della sessione europea entro il termine previsto nel comma 1, la Giunta regionale presenta il rapporto conoscitivo di cui all'art. 4-bis.

3. L'Assemblea legislativa garantisce l'informazione, finalizzata anche alla partecipazione dei cittadini, degli enti locali e dei portatori di interesse, dando ampia diffusione al programma di lavoro annuale della Commissione europea, alla relazione sullo stato di conformita' dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea e al rapporto conoscitivo della Giunta per la sessione europea. A tale fine l'Assemblea legislativa promuove forme di consultazione e di partecipazione attiva anche attraverso strumenti informatici.

4. L'esame degli atti di cui ai commi 1 e 2 puo' essere contestuale all'esame del progetto di legge europea regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'art. 8. L'Assemblea legislativa puo' concludere la sessione europea approvando apposito atto di indirizzo e riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti, come previsto dall'art. 6, comma 2.».

Art. 9

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 16 del 2008

1. L'art. 6 della legge regionale n. 16 del 2008 e' sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea). - 1. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa garantiscono, nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di una posizione unitaria della Regione sugli atti e sulle iniziative dell'Unione europea.

2. In attuazione dell'art. 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012, le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome sono di norma espresse dall'Assemblea legislativa, sulla base dell'istruttoria svolta congiuntamente dalle competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta, con apposita risoluzione approvata dalla Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.

3. Per la formulazione di osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 la Giunta puo' richiedere il parere alla Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea che tiene conto del parere delle Commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni della Giunta per le quali non sia stato richiesto il parere alla Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, le osservazioni stesse sono preventivamente trasmesse alla medesima Commissione.

4. L'Assemblea legislativa puo' chiedere alla Giunta di richiedere la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dall'art. 24, comma 4, della legge n. 234 del 2012 nonche' per richiedere l'apposizione della riserva di esame prevista dall'art. 24, comma 5, della stessa legge.

5. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta individua gli esperti della Regione Emilia-Romagna che partecipano nelle delegazioni del Governo alle attivita' dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, tenendo conto delle buone pratiche di collaborazione tecnica Giunta - Assemblea legislativa. I nominativi degli esperti sono comunicati all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

6. Ai fini della formazione della posizione italiana, le osservazioni formulate ai sensi del presente articolo sono trasmesse, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012, al Governo, al Parlamento nazionale, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Province autonome.

7. Per favorire l'ampia diffusione della posizione espressa dalla Regione sugli atti e le iniziative dell'Unione europea, le osservazioni di cui al presente articolo sono trasmesse agli altri soggetti istituzionali che intervengono nei processi decisionali europei.».

Art. 10

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 16 del 2008

1. L'art. 7 della legge regionale n. 16 del 2008 e' sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Sussidiarieta'). - 1. L'Assemblea legislativa verifica il rispetto del principio di sussidiarieta' nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea in conformita' all'art. 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarieta' e di proporzionalita', allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in attuazione dell'art. 25 della legge n. 234 del 2012, trasmette i risultati alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province

autonome.

2. Gli esiti del controllo di sussidiarita' sono approvati con risoluzione della Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea e comunicati alla Giunta ai fini della definizione della posizione regionale. La Giunta regionale segnala all'Assemblea legislativa eventuali valutazioni relative alla compatibilita' con il principio di sussidiarita' delle proposte di atti legislativi dell'Unione europea.

3. L'Assemblea legislativa esercita il controllo del rispetto del principio di sussidiarita' anche nelle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed europeo, di cui fa parte.

4. Per quanto riguarda il controllo del principio di sussidiarita' in sede giurisdizionale, l'Assemblea legislativa svolge le funzioni assegnate dall'art. 11 in corrispondenza al proprio ruolo in fase ascendente.».

Art. 11

Inserimento dell'art. 7-bis della legge regionale n. 16 del 2008

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 16 del 2008 e' inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Partecipazione al dialogo politico). - 1. L'Assemblea legislativa e la Giunta trasmettono alle Camere del Parlamento nazionale le osservazioni approvate ai sensi dell'art. 6 anche ai fini della partecipazione al dialogo politico con le Istituzioni europee di cui all'art. 9 della legge n. 234 del 2012.».

Art. 12

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 16 del 2008

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole «ordinamento comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «ordinamento europeo» e le parole «sessione comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «sessione europea».

2. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 16 del 2008 e' sostituito dal seguente:

«2. La legge europea regionale, predisposta dalla Giunta, e' la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea sulla base della verifica di conformita' di cui al comma 1 e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione europea. La Giunta puo' presentare il progetto di legge all'Assemblea legislativa in occasione della sessione europea. Il progetto di legge reca nel titolo l'intestazione "Legge europea regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. La Commissione competente consulta i soggetti interessati, in particolare associazioni ed enti locali, convocando apposita udienza conoscitiva, con la facolta' di convocare ulteriori incontri tecnici.».

«3. Resta salva la possibilita' di prevedere specifiche misure di attuazione della normativa europea anche in altre leggi regionali. Le leggi e i provvedimenti regionali di recepimento indicano nel titolo il numero identificativo della direttiva europea recepita e sono immediatamente comunicate dalla Giunta al Governo secondo le modalita' previste dall'art. 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012.».

Art. 13

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 16 del 2008

1. Nella rubrica e all'alinea del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 16 del 2008 la parola «comunitaria» e' sostituita dalla seguente: «europea».

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n.

16 del 2008:

a) dopo le parole «provvede al recepimento» sono inserite le seguenti parole: «e all'attuazione»;

b) le parole «direttive comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «direttive europee».

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole «regolamenti comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «regolamenti europei».

4. Alle lettere c) ed e) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole «atti comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «atti dell'Unione europea».

5. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole «atti normativi comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «atti normativi dell'Unione europea».

6. Nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole «gli altri termini» sono sostituite dalle seguenti: «i termini» e le parole «all'ordinamento comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «all'ordinamento dell'Unione europea».

Art. 14

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 16 del 2008

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole «circa le» e «circa i» sono sostituite rispettivamente dalle parole «sulle» e «sui» e le parole «Consiglio UE» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dell'Unione europea».

Art. 15

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 16 del 2008

1. Nella rubrica dell'art. 11 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole «atti normativi comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «atti normativi dell'Unione europea».

2. Ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole «atto normativo comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «atto normativo dell'Unione europea».

Art. 16

Inserimento del capo II bis della legge regionale n. 16 del 2008

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 16 del 2008 e' inserito il seguente capo:

«Capo II bis
Programmazione e procedure di notifica».

Art. 17

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 16 del 2008

1. L'art. 12 della legge regionale n. 16 del 2008 e' sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi promossi dall'Unione europea). - 1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalita' statutarie, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

2. La Giunta e l'Assemblea legislativa promuovono la conoscenza delle attivita' dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

3. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente

sulle iniziative di partecipazione ai programmi e progetti dell'Unione europea intraprese.».

Art. 18

Inserimento dell'art. 12-bis della legge regionale n. 16 del 2008

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 16 del 2008 e' inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei). - 1. Al momento della presentazione da parte della Commissione europea delle proposte di regolamento che stabiliscono le priorit , gli obiettivi e le regole per la programmazione, gestione e controllo dei fondi strutturali e di investimento europei, si attivano le procedure di fase ascendente previste dagli articoli 6 e 7. La Giunta informa l'Assemblea legislativa, anche in occasione dei lavori della sessione europea annuale, sulle posizioni assunte a livello nazionale ed europeo e sull'andamento dei negoziati che si concludono con l'approvazione dei regolamenti sui fondi strutturali e di investimento europei.

2. Nell'ambito dei lavori della sessione europea annuale di cui all'art. 5, la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'avanzamento dei negoziati condotti a livello nazionale e con la Commissione europea finalizzati alla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei e propedeutici alla predisposizione dei programmi operativi regionali e nazionali.

3. In attuazione dell'art. 28, comma 4, lettera d), dello Statuto regionale, la Giunta trasmette le proposte dei programmi operativi regionali sui fondi strutturali e di investimento europei all'Assemblea legislativa per l'approvazione, secondo la procedura prevista dal Regolamento interno. I programmi operativi approvati dall'Assemblea legislativa sono trasmessi alla Commissione europea per le successive verifiche. La Giunta informa l'Assemblea legislativa sulle modifiche sostanziali apportate ai programmi operativi regionali a seguito delle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione europea dopo la loro approvazione con decisione.

4. Con riferimento all'implementazione delle politiche di coesione, in ottemperanza al principio di sussidiariet , la Regione garantisce il coinvolgimento degli enti locali e delle loro forme associative utilizzando tutte le sedi e gli strumenti che garantiscano la loro pi  ampia partecipazione.».

Art. 19

Inserimento dell'art. 12-ter della legge regionale n. 16 del 2008

1. Dopo l'art. 12-bis della legge regionale n. 16 del 2008 e' inserito il seguente:

«Art. 12-ter (Notifica delle discipline per le attivita' di servizi). - 1. La Regione notifica alla Commissione europea tramite la Presidenza del Consiglio dei ministri i progetti di legge e di regolamento e le proposte di provvedimenti amministrativi che subordinano l'accesso a un'attivita' di servizi o il suo esercizio al rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, secondo le modalita' stabilite dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

2. La Giunta, tramite le strutture competenti, notifica, successivamente alla loro approvazione, i progetti di legge e di regolamento di propria iniziativa, nonche' le proposte di

provvedimenti amministrativi che prevedono le condizioni e i requisiti di cui al comma 1 e ne informa l'Assemblea legislativa.

3. L'Assemblea legislativa notifica i progetti di legge e di regolamento di iniziativa assembleare e i progetti di legge di iniziativa popolare che prevedono le condizioni ed i requisiti di cui al comma 1 dopo l'esame in sede referente da parte della Commissione competente per materia.».

Art. 20

Inserimento dell'art. 12-quater della legge regionale n. 16 del 2008

1. Dopo l'art. 12-ter della legge regionale n. 16 del 2008 e' inserito il seguente:

«Art. 12-quater (Notifica aiuti di Stato). - 1. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di aiuti di Stato.

2. Nella predisposizione di progetti di atti volti a istituire aiuti di Stato, la Giunta e l'Assemblea legislativa verificano la possibilita' di istituire i regimi di aiuto previsti nei regolamenti di esenzione per categoria dell'Unione europea e predispongono regimi di aiuto soggetti a obbligo di notifica solo laddove strettamente necessario ai fini del raggiungimento dell'obiettivo.

3. La Regione notifica alla Commissione europea i progetti di legge, le proposte di regolamento e di atti amministrativi che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica. A tal fine la Giunta, attraverso la struttura competente, trasmette alla Commissione europea, tramite la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, la notifica di tali atti, secondo le modalita' previste dalla normativa europea e nazionale di riferimento.

4. Qualora la proposta subisca durante l'iter deliberativo modifiche sostanziali rispetto al testo originariamente notificato alla Commissione europea, la notifica e' rinnovata, a cura della Giunta, con le stesse procedure.

5. Alle misure notificate non puo' essere data esecuzione prima dell'adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende l'efficacia sino alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.

6. La Giunta, attraverso la struttura competente, trasmette alla Commissione europea, tramite la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, le comunicazioni previste dalla normativa europea per i regimi di aiuto di Stato non soggetti a notifica.

7. Per gli atti di iniziativa dell'Assemblea legislativa, la Giunta, mediante la struttura competente, trasmette la notifica o la comunicazione degli atti alla Commissione europea su richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa che informa la Commissione assembleare competente per materia.».

Art. 21

Inserimento del titolo II bis della legge regionale n. 16 del 2008

1. Dopo l'art. 21 della legge regionale n. 16 del 2008 e' inserito il seguente titolo:

«Titolo II bis
promozione e sostegno della cittadinanza europea
e della storia dell'integrazione europea».

Art. 22

Inserimento dell'art. 21-bis della legge regionale n. 16 del 2008

1. Nel titolo II bis della legge regionale n. 16 del 2008, dopo l'art. 21 e' inserito il seguente:

«Art. 21-bis (Finalita'). - 1. La Regione Emilia-Romagna riconosce l'importanza di promuovere la conoscenza dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, cosi' come regolata dalla Parte seconda del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativa alla "Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione", nonche' la diffusione della conoscenza della storia dell'integrazione europea.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione sostiene altresì la partecipazione dei cittadini, delle istituzioni scolastiche, delle associazioni e degli enti locali a progetti e programmi promossi dall'Unione europea.».

Art. 23

Inserimento dell'art. 21-ter della legge regionale n. 16 del 2008

1. Nel titolo II bis della legge regionale n. 16 del 2008, dopo l'art. 21-bis e' inserito il seguente:

«Art. 21-ter (Tipologia degli interventi). - 1. Per le finalita' di cui all'art. 21-bis, la Giunta e l'Assemblea legislativa promuovono e sostengono, anche attraverso la corresponsione di contributi, i seguenti interventi:

a) iniziative culturali, didattiche e formative finalizzate alla diffusione e conoscenza della storia dell'integrazione europea e dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, nonche' delle opportunita' offerte dai programmi europei, anche in collaborazione con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti locali, universita', associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro anche a livello europeo e internazionale;

b) progetti realizzati da istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti locali, universita', associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro, con sede in Emilia-Romagna, volti a diffondere la conoscenza dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, nonche' a far conoscere la storia dell'integrazione europea, la memoria degli eventi storici che dal dopoguerra ad oggi hanno caratterizzato il percorso di integrazione europea e le vicende dei protagonisti del percorso di integrazione europea, con particolare attenzione alle personalita' emiliano-romagnole che a vario titolo hanno dato il loro contributo;

c) visite educative degli studenti presso le principali Istituzioni dell'Unione europea promosse dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

d) iniziative e progetti per facilitare la conoscenza e la partecipazione di cittadini, enti locali, istituzioni scolastiche e associazioni a progetti e programmi promossi dall'Unione europea.».

Art. 24

Inserimento dell'art. 21-quater della legge regionale n. 16 del 2008

1. Nel titolo II bis della legge regionale n. 16 del 2008, dopo l'art. 21-ter e' inserito il seguente:

«Art. 21-quater (Attuazione degli interventi). - 1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, di norma ogni tre anni, il programma pluriennale per l'attuazione degli interventi di competenza della Giunta di cui al presente titolo.

2. Il programma stabilisce:

a) gli obiettivi da perseguire;

b) gli ambiti d'intervento e i soggetti beneficiari;

c) le modalita' per l'attuazione degli interventi e i criteri per la concessione dei contributi;

d) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale.

3. L'Assemblea legislativa, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 21-ter, attua gli interventi di sua competenza direttamente o in collaborazione con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti locali, universita', associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro anche a livello europeo e internazionale.

4. La Giunta e l'Assemblea legislativa individuano le modalita' per garantire il coordinamento degli interventi di rispettiva competenza.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo, la Giunta e L'Assemblea legislativa possono raccordarsi con le rappresentanze delle Istituzioni europee in Italia e le reti di informazione europea attive sul territorio regionale.

6. In occasione della sessione europea, la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'attuazione del programma. L'Assemblea legislativa puo' adottare, contestualmente all'atto di indirizzo approvato ai sensi dell'art. 5, comma 4, indirizzi alla Giunta sulle attivita' di cui al presente titolo.».

Art. 25

Inserimento dell'art. 21 quinquies della legge regionale n. 16 del 2008

1. Nel titolo III della legge regionale n. 16 del 2008, prima dell'art. 22 e' inserito il seguente articolo:

«Art. 21-quinquies (Norme attuative). - 1. Per lo svolgimento delle attivita' previste dall'art. 12 dello Statuto e dai capi I e II del titolo I della presente legge, con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, assunte d'intesa, previa informazione alla Commissione assembleare competente, sono disciplinati:

a) gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea legislativa che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Emilia-Romagna, nonche' tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo;

b) le modalita' per la costituzione e il funzionamento della Rete europea regionale prevista dall'art. 3-ter, comma 4;

c) le modalita' per l'attivazione delle consultazioni informatiche previste dall'art. 3-ter, comma 6;

d) le modalita' per garantire l'informazione tempestiva e senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali previste dall'art. 4, comma 2.

2. Il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea e' assegnato alla struttura individuata dalla direzione generale, per l'Assemblea legislativa, e a quella che si occupa di affari legislativi, per la Giunta. La Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa individuano nell'atto organizzativo di cui al comma 1 un gruppo di lavoro congiunto, coordinato dai responsabili di tali strutture, di cui fa altresì parte il responsabile della struttura regionale di delegazione della Regione Emilia-Romagna con sede a Bruxelles.

3. Per dare attuazione alla presente legge, inoltre, ciascuna direzione generale della Giunta individua, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal responsabile della struttura che si occupa di affari legislativi, uno o piu' referenti che garantiscono il raccordo con le strutture di appartenenza, assicurano il monitoraggio delle attivita' di rilevanza europea di competenza e collaborano alla predisposizione dei rispettivi contributi, delle relazioni da trasmettere all'Assemblea legislativa o ad altri soggetti istituzionali e li comunicano ai coordinatori di cui al comma 2.

4. Per lo svolgimento delle attivita' previste dall'art. 12 dello Statuto e dai capi I e II del titolo I della presente legge, la struttura regionale di delegazione della Regione Emilia-Romagna presso l'Unione europea con sede a Bruxelles assicura il supporto all'Assemblea legislativa.

5. Per garantire l'adeguata informazione e consentire la partecipazione dei soggetti interessati e dei cittadini alle attivita' di fase ascendente e discendente della Regione, l'Assemblea legislativa istituisce apposita sezione sul proprio sito dedicata alle attivita' di partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea.

6. L'Assemblea legislativa e la Giunta concordano le modalita' per rendere piu' agevole il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.».

Art. 26

Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 16 del 2008

1. L'art. 22 della legge regionale n. 16 del 2008 e' sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Clausola valutativa). - 1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, in occasione della discussione del rapporto conoscitivo per la sessione europea, la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) esiti della partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente;

b) attuazione e funzionamento della partecipazione degli enti locali, dei portatori di interesse e dei cittadini alle attivita' di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea;

c) eventuali criticita' riscontrate nell'attuazione delle procedure previste per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea;

d) attuazione degli interventi previsti per la promozione e il sostegno della cittadinanza europea e della storia dell'integrazione europea, evidenziando la destinazione delle risorse stanziare, risultati raggiunti ed eventuali criticita' riscontrate.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

3. La Regione puo' promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.».

Art. 27

Disposizioni finali

1. Le deliberazioni sugli aspetti organizzativi di cui all'art. 21-quinquies, comma 1, della legge regionale n. 16 del 2008 sono approvate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 28 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso);

b) gli articoli 2 e 13 della legge regionale n. 16 del 2008.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare

come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 11 maggio 2018

BONACCINI

(Omissis).